

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755//2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il "decreto Bollette" (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini

professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto "ravvedimento speciale" e sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Definizione agevolata delle controversie tributarie in

cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l'invio delle domande

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L'accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di

volersi avvalere della definizione agevolata.

Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l'invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di

domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

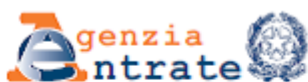
Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell'Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti

d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l'invio delle istanze



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito *internet* delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere *online*, **entro il 31 maggio 2019**, l'istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall'agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – **nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018**, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l'intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali *Entratel* o *Fisconline* e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018" per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire **anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di

domanda per la definizione con le relative istruzioni

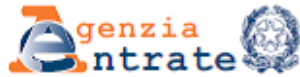
[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi*».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

**Chiusura delle liti fiscali,
online il modello per aderire
entro il 31 maggio. Nelle
istruzioni le modalità di
determinazione degli importi**

dovuti



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito *internet* delle Entrate, il [modello e le istruzioni](#) per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal [D.L. n. 119/2018](#), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado **sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia

in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del [D.L.](#)), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l'Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 7 del [D.L. n. 119/2018](#) per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il [modello](#) e le relative istruzioni sono allegati a un [provvedimento del direttore dell'Agenzia](#) che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell'agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal [D.L. n. 119/2018](#), possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della "*rottamazione-bis*", il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all'agente della riscossione per la "*rottamazione-bis*".

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda **per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019**. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il **pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, **per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento**. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. **Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. Nel provvedimento, inoltre, l'Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019*)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è*

parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

[Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell'istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l'istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. L'opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Definizione controversie	delle tributarie
-------------------------------------	-----------------------------

pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva